



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott. Angelica Castellani	giudice relatore
dott. Davide Scaffidi	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5215/2015** promossa da:

GIOVANNI LUCA GALLUS, con il patrocinio degli avv.ti Angela Giebelmann e Michele Salvoni

ATTORE

contro

GIFIN S.R.L., con il patrocinio dell'avv. Stefano Santi

CONVENUTA

e contro

ROMANO GALLUS e MARIA SANTA BECCALOSSI, con il patrocinio dell'avv. Matteo Bonini

TERZI CHIAMATI

* * *

CONCLUSIONI

Per l'attore:

“- in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuto recesso del Sig. Giovanni Luca Gallus dalla società Gifin di Gallus Romano & C. S.a.s. (oggi, Gifin S.r.l.);

- in via principale e nel merito: dichiarare che il valore della quota di Gifin di Gallus Romano & C. S.a.s. (oggi, Gifin S.r.l.), di cui risultava titolare il Sig. Giovanni Luca Gallus, è pari alla somma di



Euro 5.341.474,00, oppure alla diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria;

- per l'effetto: condannare Gifin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare al Sig. Giovanni Luca Gallus la somma di Euro 5.341.474,00, oppure la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. e del D. Lgs. n. 231/2002, sino al saldo;

- in via istruttoria: disporre la parziale rinnovazione della prima C.T.U., depositata il 04.07.2016 dal Consulente Tecnico d'Ufficio Rag. Giovanna Lombardi, limitatamente alla parte, redatta dall'assistente di quest'ultima, Ing. Federico Provezza, relativa alla valutazione degli immobili di proprietà di Gifin S.r.l. e della controllata G.V. Stamperie S.p.A.;

- di conseguenza, sempre in via istruttoria: disporre la totale rinnovazione della seconda C.T.U., depositata il 28.02.2018 dal Consulente Tecnico d'Ufficio Rag. Giovanna Lombardi;

- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.

Per la convenuta:

“In via principale, disattesa ogni altra domanda, accertare e dichiarare l'intervenuto recesso del Sig. Giovanni Luca Gallus limitatamente alla quota di piena proprietà già detenuta nella Gifin di Gallus Romano & C. sas ora Gifin srl.

Conseguentemente, accertarsi e dichiararsi che il valore della quota di piena proprietà oggetto del recesso (10% delle quote) già in titolarità di Gallus Giovanni Luca è stata quantificata dal CTU nominato in € 582.000,00.

In via subordinata, disattesa ogni altra domanda, nell'ipotesi in cui si accerti e dichiari come operativo l'intervenuto recesso del Sig. Giovanni Luca Gallus dalla società con effetti non solo sulle quote dallo stesso detenute in piena proprietà ma altresì su quelle detenute in sola nuda proprietà, accertarsi e dichiararsi che il valore di tutte le quote oggetto del recesso è pari ad € 582.000,00 per le quote di piena proprietà e ad €1.120.350 per le quote in nuda proprietà come da quantificazione del CTU.

In ogni caso, rigettarsi ogni richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori in carenza dei presupposti per la loro applicazione; in via subordinata applicarsi gli interessi moratori solo con decorrenza, per ciascuna voce (liquidazione quota di piena proprietà del 10% e liquidazione quota di nuda proprietà del 35%), dal deposito di ciascuna CTU che abbia fornito liquidazione e valutazione alle rispettive quote.

Spese rifuse”.



Per i terzi chiamati:

“In via principale:

Accertarsi l'inefficacia e/o comunque l'inoperatività e/o comunque la non legittimità del recesso del signor Giovanni Luca Gallus con riferimento alla quota del 35% della società, quota assegnata in nuda proprietà al medesimo Giovanni Luca Gallus ed in usufrutto ai convenuti Romano Gallus e Maria Beccalossi, con tutte le relative conseguenze di legge.

Conseguentemente, rigettarsi qualsiasi domanda come formulata dall'attore e volta ad ottenere la liquidazione di qualsivoglia quota differente da quella del 10% di cui il medesimo attore detiene la piena proprietà.

In via subordinata:

Nella diversa ipotesi in cui il Tribunale dovesse accertare che il recesso del signor Giovanni Luca Gallus vada considerato legittimo e quindi efficace anche con riferimento alla quota dal medesimo detenuta in nuda proprietà pari al 35% delle quote sociali, determinarsi quale sia il rispettivo valore di liquidazione che la società deve riconoscere con riferimento a tale 35% della quota spettante al nudo proprietario e invece con riferimento e quindi spettante agli usufruttuari qui convenuti signori Romano Gallus e Maria Beccalossi, anche attingendo alle risultanze della già depositata CTU che, quanto ai valori, si richiama.

Spese rifuse”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Svolgimento del processo.

Giovanni Luca Gallus ha convenuto in giudizio la società Gifin s.r.l. al fine di far accertare il proprio intervenuto recesso dalla stessa e ottenere la condanna della convenuta alla liquidazione in proprio favore della quota di cui all'epoca del recesso risultava titolare, per il valore di € 5.341.474,00 o per quello, diverso, risultante all'esito del giudizio.

A fondamento della domanda l'attore ha allegato di aver rivestito, sino alla comunicazione di recesso del 14.7.2014, la qualità di socio accomandante della Gifin di Gallus Romano & C. s.a.s., divenendo, in particolare, proprietario, a far data dall'atto di donazione di quote del 18.7.2006 (n. 86102 rep. e 20683 racc., a rogito not. Annarumma), della piena proprietà del 10% del capitale sociale (pari a € 5.160,00) e della nuda proprietà del 35% del predetto capitale sociale, quota quest'ultima gravata da co-usufrutto in favore dei donanti Romano Gallus e Maria Beccalossi.

Ha, quindi, esposto che in data 4.7.2014, i soci Romano Gallus, Maria Beccalossi e Alessandro Gallus avevano deliberato, senza la sua partecipazione e senza che lo stesso fosse stato avvisato dello svolgimento della riunione, la trasformazione di Gifin s.a.s. in Gifin s.r.l., con contestuale aumento del capitale sociale da € 5.160,00 a € 10.000,00.

Con lettera raccomandata a/r del 14.7.2014 l'attore aveva, dunque, comunicato "ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 dei Patti Sociali" il proprio recesso da "Gifin di Gallus Romano & C. S.a.s.", invitando la società a dar corso alle procedure di liquidazione della sua quota al valore risultante "in base alla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento del vincolo". A tale comunicazione avevano risposto in data 30.7.2014 i soci Romano Gallus, Maria Santa Beccalossi e Alessandro Gallus, prendendo atto del recesso dell'attore e delle richieste dallo stesso formalizzate e cogliendo l'invito alla nomina di esperti di fiducia per valutare l'entità della liquidazione.

Instaurate tra le parti trattative volte a una determinazione condivisa del valore della quota del socio receduto, non avendo tale negoziazione condotto all'esito sperato, l'attore si è detto costretto ad agire giudizialmente per ottenere la liquidazione della propria quota, precisando di aver altresì impugnato (con azione promossa dinanzi al Tribunale di Brescia e iscritta al n. r.g. 14962/2014) la delibera del 4.7.2014 di trasformazione di Gifin S.a.s. in Gifin S.r.l. "al solo scopo di rimarcare, senza alcun pregiudizio per il recesso già esercitato, la propria totale estraneità rispetto ad una decisione assunta dagli altri soci in maniera del tutto illegittima".

Quanto alla misura della partecipazione posseduta, l'attore ha calcolato una quota complessiva - di cui ha chiesto l'integrale liquidazione - "pari al 31% del patrimonio sociale di Gifin S.r.l.", comprensiva



della quota in piena proprietà (pari al 10% del capitale sociale) e di quella gravata da usufrutto in favore di Romano Gallus e Maria Beccalossi (pari al 35%).

Si è costituita in giudizio la società convenuta dichiarando, in via pregiudiziale, di aderire alla competenza del tribunale ordinario così come ex adverso adito, indipendentemente dalla vigenza e dall'applicabilità della clausola arbitrale contenuta all'art. 13 dello statuto sociale; la società ha, nel merito, dichiarato di non contestare validità ed efficacia del recesso comunicato dall'attore e prontamente iscritto nel registro delle imprese limitatamente alla quota dallo stesso posseduta in piena proprietà, riconoscendo altresì il diritto dell'ex socio a vedersi, entro tale limite, liquidata la partecipazione.

Gifin s.r.l. ha, invece, contestato l'efficacia del recesso in relazione alla quota di nuda proprietà dell'attore gravata da usufrutto in favore dei soci Romano Gallus e Maria Beccalossi, in mancanza della concorde volontà di questi ultimi in ordine all'esercizio del recesso; ha, inoltre, contestato la quantificazione del valore della partecipazione come operata dall'attrice, ritenendo non condivisibili i criteri e le modalità di liquidazione utilizzati ex adverso.

Gifin s.r.l. ha, pertanto, concluso chiedendo l'accertamento dell'intervenuto recesso da parte dell'attore limitatamente alla sua quota di piena proprietà, con determinazione del reale valore di tale quota e con rigetto di ogni altra domanda avversaria.

Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, è stato affidato al c.t.u. nominato l'incarico di accertare "... quale fosse il valore della quota del recedente Gallus Giovanni Luca (avuto riguardo a quella del 10%) al momento dell'efficacia del recesso, indicata dalle parti e, in caso di disaccordo, prevista per legge o per statuto".

Ritualmente avvenuto il deposito della relazione peritale, la difesa attorea ha formulato istanza di parziale rinnovazione della c.t.u. - limitatamente alla parte relativa alla valutazione del patrimonio immobiliare (redatta dall'ausiliario del c.t.u., ing. Federico Provezza), ritenuto sottostimato; il g.i. ha concesso termini per brevi note in merito ai contenuti dell'elaborato e, all'esito del relativo deposito, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni demandando al collegio ogni ulteriore questione istruttoria.

La causa, trasmessa una prima volta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale del 5.7.2017, in ragione della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli usufruttuari Romano Gallus e Maria Santa Beccalossi. È stata, quindi, eseguita nei termini assegnati, ad impulso di parte attrice, la chiamata in causa dei predetti usufruttuari, i quali, costituendosi con unica comparsa, hanno manifestato la loro intenzione di non aderire al recesso dell'attore con riferimento alla quota che competeva al medesimo in nuda



proprietà, sostenendo la validità ed efficacia di detto recesso unicamente con riferimento alla quota detenuta dall'attore in piena proprietà.

In via subordinata, gli usufruttuari hanno chiesto “determinarsi quale sia il rispettivo valore di liquidazione che la società deve riconoscere con riferimento a tale 35% della quota spettante al nudo proprietario e invece con riferimento e quindi spettante agli usufruttuari”.

Il g.i. ha, quindi, disposto un supplemento di c.t.u. volto a determinare “il valore della quota del 35% di Gifin gravata da usufrutto in relazione alla nuda proprietà e all'usufrutto medesimo”; all'esito del deposito dell'integrazione peritale, dopo alcuni rinvii concessi alle parti al fine di consentire una definizione transattiva della lite, non essendo stato raggiunto tale accordo, la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, rimessa al collegio per la sua decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

* * *

2.- Questioni non controverse.

In via pregiudiziale, deve prendersi atto che non vi è contestazione in merito alla competenza del tribunale ordinario adito, avendo parte convenuta rinunciato a far valere la clausola compromissoria contenuta all'art. 13 dei patti sociali, in ordine alla cui validità non occorre, pertanto, pronunciarsi.

Nel merito, le parti hanno individuato concordemente il momento di efficacia del recesso nel giorno 16.7.2014, data dichiarata al registro delle imprese (cfr. prima rel. c.t.u., pag. 2).

Sebbene la questione non abbia formato oggetto di eccezione da parte della convenuta, è già stato rilevato nell'ordinanza collegiale del 5.7.2017 che il recesso, testualmente intervenuto in forza dell'art. 9 dello statuto della accomandita Gifin di Gallus Romano & C. (cfr. doc. 4 di parte attrice) - che contemplava una facoltà di recesso *ad nutum* - a prescindere dalla generica formulazione della comunicazione inviata dall'attore, trova la sua valida causa giustificatrice nella intervenuta trasformazione della società in s.r.l. (cfr. art. 2500-ter c.c.)¹.

La legittimità di tale delibera di trasformazione non è più oggetto di discussione tra le parti, essendo stato abbandonato, nelle more della presente causa, il separato giudizio di impugnazione promosso dall'attore.

¹ L'accomandita era infatti costituita a tempo determinato, sicché, ai sensi dell'art. 2285 c.c. la facoltà di recesso avrebbe potuto essere validamente esercitata solo “nei casi” previsti dal contratto sociale o in presenza di una giusta causa. La relativa clausola statutaria non indicava, tuttavia, specifiche ipotesi di recesso, limitandosi a contemplare la libera facoltà di ciascun socio di recedere dalla società dandone preavviso. La dottrina prevalente esclude, tuttavia, l'ammissibilità di clausole statutarie contenenti previsioni di recesso libero, e ciò in ragione della pericolosità dello strumento nei confronti dei terzi e della necessità che l'atto giuridico sia fondato su un valido interesse economico sottostante (arg. ex artt. 1322 e 1344 c.c.)



È, poi, pacifico che, all'epoca del recesso, Giovanni Luca Gallus detenesse in Gifin s.a.s. e, quindi, nella società risultante dalla trasformazione (Gifin s.r.l.), la piena proprietà del 10% del capitale sociale e la nuda proprietà del 35% di tale capitale, frazione quest'ultima gravata dell'usufrutto a favore dei genitori Romano Gallus e Maria Santa Beccalossi, come peraltro emerge dalla visura camerale prodotta in atti.

* * *

3.- La portata del recesso comunicato dall'attore.

Dall'esame della comunicazione di recesso emerge che Giovanni Luca Gallus, nel notiziare la società della sua volontà di svincolarsi dal rapporto sociale, abbia omissso ogni riferimento al differente regime di titolarità (piena e nuda proprietà) della partecipazione dallo stesso detenuta, manifestando unicamente la volontà di recedere ai sensi dell'art. 9 dello statuto.

L'assenza di tale specificazione non può che essere interpretata come volontà del socio di svincolarsi dal rapporto sociale per l'intera partecipazione societaria detenuta, comprensiva tanto della frazione in piena proprietà quanto di quella in nuda proprietà gravata da usufrutto.

Ora, secondo le difese di convenuta e terzi chiamati, l'attore, in qualità di nudo proprietario e in mancanza di una volontà adesiva degli usufruttuari, non avrebbe potuto disporre, ai fini del recesso, della quota gravata da usufrutto in favore dei soci Romano Gallus e Maria Beccalossi: il recesso esercitato dall'attore avrebbe, pertanto, effetto unicamente in relazione alla sua quota di piena proprietà (10%) mentre dovrebbe considerarsi inefficace con riferimento alla quota (35%) di cui l'attore possedeva la sola nuda proprietà.

A sostegno di tale conclusione, le predette difese evidenziano - tra l'altro - che, dovendo ritenersi il recesso motivato dalla contrarietà alla delibera di trasformazione della società, laddove si ritenesse detto recesso valido anche per la quota in nuda proprietà, si genererebbe una situazione paradossale in forza della quale anche i soci usufruttuari, pur avendo votato favorevolmente a detta trasformazione, vedrebbero operativo il loro recesso dalla società; ove il paradosso risiederebbe nel fatto che il recesso non può essere esercitato dal socio nell'ipotesi in cui lo stesso abbia concorso alle deliberazioni che legittimano l'esercizio del recesso medesimo (cfr. artt. 2377, 2437 e 2500-ter c.c.).

Il necessario concorso di volontà di nudo proprietario e usufruttuario nell'esercizio del diritto di recesso, andrebbe, inoltre, ricavato, secondo la tesi di convenuta e terzi chiamati, dal principio espresso dall'art. 1000 c.c. in tema di riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato da usufrutto: la norma richiede, infatti, il "concorso del titolare del credito e dell'usufruttuario" per poter operare detta riscossione.

Tali argomentazioni non possono essere condivise.



Ritiene il collegio che la soluzione della questione giuridica debba trarre le mosse dalla verifica delle (eventuali) prerogative previste dai patti sociali in favore dei titolari di diritti reali parziari sulle quote societarie (in particolare, in favore degli usufruttuari) nonché dalla valutazione della natura del diritto di recesso.

Giova, al riguardo, premettersi che in materia di società di persone è assente una disciplina positiva dei vincoli reali sulle partecipazioni analoga a quella prevista per le s.p.a. dall'art. 2352 c.c. (applicabile anche alle s.r.l., per il rinvio operato dall'art. 2471-bis c.c.)², disciplina quest'ultima che, peraltro, non contempla espressamente il diritto di recesso, facendo esclusivo riferimento al "diritto di voto" in genere, al "diritto di opzione" e ai "diritti amministrativi diversi" da quelli previsti nel medesimo articolo.

La disciplina di ogni aspetto - di natura amministrativa e di natura patrimoniale - del rapporto tra nudo proprietario e usufruttuario nelle società di persone deve, pertanto, essere ricercata nelle norme del contratto sociale e nei principi generali (ricavabili anche dalle disposizioni in materia di società capitali, laddove aventi carattere non eccezionale e, pertanto, suscettibili di applicazione analogica).

Quanto al primo profilo, come già rilevato nell'ordinanza collegiale del 5.7.2017, tanto nello statuto sociale dell'accomandita, quanto nell'atto di donazione di quote sociali e contestuale costituzione di usufrutto (cfr. doc. 1 di parte attrice) manca qualsivoglia regolamentazione dei poteri degli usufruttuari: ne consegue che le facoltà statutariamente previste in capo al socio non potevano che spettare al nudo proprietario, pena la surrettizia modifica dei patti sociali.

La facoltà di recesso accordata dall'art. 9 dello statuto a ciascun "socio", dunque, in difetto di ulteriori precisazioni, non poteva che intendersi riferita al solo nudo proprietario, senza interferenze da parte degli usufruttuari.

Venendo al secondo profilo, deve osservarsi che è la stessa natura del diritto di recesso a suggerire di escludere, ai fini del legittimo esercizio di tale facoltà, il necessario concorso della volontà del titolare di usufrutto sulla quota oggetto di recesso.

Secondo l'opinione assolutamente prevalente in dottrina - formatasi in relazione all'art. 2352 c.c. ante e post riforma, ma estendibile, in considerazione della sua portata generale, alle società di persone -, il recesso non è qualificabile - se non parzialmente e per difetto - come mero diritto amministrativo, essendo maggiormente accostabile alle facoltà il cui esercizio incide direttamente sulla partecipazione societaria o sulla sua misura (come il diritto di opzione o come la stessa vicenda traslativa): la quasi

² Il silenzio del legislatore e la dibattuta natura giuridica della quota di società di persone hanno condotto, in passato, dottrina e giurisprudenza a negare la stessa ammissibilità dell'usufrutto della quota; oggi tale ammissibilità è pressoché unanimemente riconosciuta, restando tuttavia acceso il dibattito in ordine alle prerogative e ai diritti spettanti al titolare del diritto parziario.



totalità degli interpreti ha, conseguentemente, sostenuto che, in presenza di vincoli sulle partecipazioni, la titolarità del diritto di recesso rimanga di competenza esclusiva del socio, ancorché nudo proprietario o debitore pignoratizio³.

Si è, al riguardo, argomentato che, se i codificatori della riforma hanno espressamente mantenuto in capo al socio - ancorché limitato nelle sue prerogative dalla sottoposizione della partecipazione a vincolo - il diritto di opzione, il cui esercizio comporta una modificazione quantitativamente e qualitativamente inferiore della partecipazione sociale, è *a fortiori* logico concludere che spetti, in via esclusiva, al medesimo socio la scelta, più drastica, di sciogliere il vincolo associativo rispetto alla propria persona.

Né è stato ritenuto decisivo a modificare la suddetta opinione il dato letterale dell'ultimo capoverso dell'art. 2352 c.c. come risultante dalla riforma, vale a dire l'attribuzione disgiunta dei "diritti amministrativi diversi" da quelli regolati nei commi precedenti, e ciò in quanto il recesso, come sopra evidenziato, non può essere considerato alla stregua di un mero diritto di natura amministrativa, coinvolgendo altresì il contenuto patrimoniale della partecipazione societaria e dovendo conseguentemente qualificarsi come diritto societario a contenuto misto (analogamente al diritto di opzione).

La tesi è stata avallata, ante riforma, anche dalla Corte di Cassazione, che ha ulteriormente escluso che il titolare del diritto parziario (in quel caso un creditore pignoratizio) possa esercitare il recesso in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., affermando il seguente principio giuridico: "il creditore pignoratizio delle azioni - ancorché, ai sensi dell'art. 2352 cod. civ., a lui competa, in luogo del socio suo debitore, il diritto di voto (anche) nelle deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all'estero - non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2437 cod. civ., configurandosi questo come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del socio, ed essendo d'altra parte la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente a quei deliberati mutamenti societari, all'istituto della vendita anticipata ex art. 2795 cod. civ." (Cass. n. 10144/2002).

Si noti che, secondo autorevole dottrina, in ragione della preminenza del diritto di disposizione del socio sulla propria partecipazione, l'esercizio del diritto di recesso da parte del nudo proprietario non sarebbe precluso dall'eventualità che il titolare del diritto parziario investito del voto abbia concorso all'adozione della deliberazione determinante la stessa facoltà di recesso, fermo restando che soggetto

³ L'opinione dottrina difforme è assolutamente minoritaria e recessiva.



deliberante e soggetto esercente la facoltà di recesso connessa a tale deliberazione rimarrebbero distinti⁴.

Attribuire all'usufruttuario il diritto di recesso contrasterebbe, d'altra parte, con il principio di cui all'art. 981, co. 1, c.c., che impone al titolare del diritto reale parziario l'obbligo di rispettare la destinazione economica del bene, nonché con lo stesso art. 832 c.c., poiché si verrebbe a creare una limitazione al diritto esclusivo di disposizione del proprietario non prevista dalla legge.

In linea con l'impianto sin qui esposto, merita di essere altresì richiamata la disposizione statutaria inerente la cessione di quote (art. 7 dei patti sociali), che, in deroga all'art. 2322 co. 2 c.c., sottoponeva il trasferimento al consenso di tutti gli altri soci (accomandatari e accomandanti), senza alcuna menzione degli usufruttuari.

Argomento contrario alla tesi qui condivisa non può, infine, essere ricavato dall'art. 1000 c.c., che, attenendo alla mera "riscossione" di capitali fruttiferi e riferendosi non già al "consenso" dell'usufruttuario, bensì al solo "concorso" dello stesso nelle operazioni esecutive di liquidazione, non può essere applicato estensivamente alla manifestazione di volontà inerente lo scioglimento del vincolo sociale.

Le considerazioni che precedono conducono, in definitiva, ad affermare la validità ed efficacia del recesso comunicato dall'attore tanto in relazione alla quota detenuta in piena proprietà quanto a quella gravata da usufrutto in favore dei terzi chiamati.

Resta da chiarire la sorte dell'usufrutto in conseguenza di tale legittimo esercizio del recesso.

Al riguardo, facendo applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 2742, 2795 e 2803 c.c. in materia di diritti reali di garanzia, la dottrina maggioritaria ritiene, anche in materia di usufrutto, che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del socio, si produca una surrogazione oggettiva della garanzia, la quale si trasferisce sulla somma liquidata al recedente.

La soluzione appare coerente con la stessa disciplina codicistica dettata in materia di usufrutto, che, come noto, può avere ad oggetto anche cose consumabili o cose fungibili, quali le somme di denaro⁵.

È quanto si realizza, ai sensi dell'art. 1017 c.c., in caso di perimento della cosa data in usufrutto per colpa o dolo di terzi, ove l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno; è, ancora, il caso, contemplato dall'art. 1019 c.c., del perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario o già

⁴ Viene, in tal modo, a cadere il paradosso, agitato dalle difese di convenuta e terzi chiamati, in base al quale anche i soci usufruttuari che hanno votato favorevolmente alla trasformazione vedrebbero operativo il loro recesso dalla società: il recesso, infatti, non sarebbe riferibile a detti usufruttuari, i quali subirebbero lo scioglimento del vincolo sociale solo quale conseguenza, mediata, della volontà in tal senso espressa dal nudo proprietario, dovendosi, in detta ipotesi, unicamente stabilire la sorte del diritto di sequela.

⁵ In tale ipotesi, definita in dottrina "quasi-usufrutto", l'usufruttuario non dovrà restituire, al termine del rapporto, le stesse cose a suo tempo ricevute dal proprietario, ma il loro equivalente in quantità e qualità (art. 995 c.c.).



assicurata per la quale l'usufruttuario abbia provveduto al pagamento dei premi, ove l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore.

Si ha, poi, per opinione comune, conversione di usufrutto di cose in usufrutto "di crediti" nell'ipotesi di azioni o quote sociali gravate da usufrutto in caso di scioglimento della società: anche in tale ipotesi al nudo proprietario spetterà, al termine della liquidazione, la quota del patrimonio netto residuo, ma sulla quota di liquidazione permarrà il diritto di usufrutto, secondo il meccanismo di surrogazione oggettiva sopra descritto: è, perciò, errato sostenere che, in fase di liquidazione della quota societaria già gravata da usufrutto, il diritto parziario si estingua e il socio si renda pieno proprietario, dovendo piuttosto ritenersi operante il trasferimento dell'usufrutto sulla quota di liquidazione.

Per quanto concerne il momento della riscossione, diviene pertinente il richiamo all'art. 1000 c.c., che richiede il concorso del "titolare del credito e dell'usufruttuario" e impone che il "capitale riscosso", sul quale "si trasferisce l'usufrutto" venga investito in modo fruttifero.

Venendo, pertanto, al caso in esame, fermo il diritto dell'attore di ottenere il pagamento della quota del 10% del capitale sociale della convenuta già detenuto in piena proprietà, relativamente alla quota del 35% detenuta in nuda proprietà, risolta in senso favorevole all'attore la questione preliminare della validità del recesso esercitato - recesso di cui gli usufruttuari non possono che sopportare le conseguenze -, e accertato anche per tale quota il valore di liquidazione (nei termini di cui *infra*), le conseguenze del meccanismo di surrogazione sopra illustrato non sono riconducibili ad alcuna delle soluzioni proposte dalle parti: non a quella invocata dall'attore, che ha domandato il pagamento del controvalore dell'intera quota in sua titolarità (tanto per la frazione detenuta in piena proprietà, quanto per quella gravata da usufrutto), non a quella degli usufruttuari che, in via subordinata, hanno chiesto di determinarsi il valore di liquidazione dell'usufrutto, presupponendone l'estinzione.

Come sopra illustrato, invece, ai sensi del primo comma dell'art. 1000 c.c., il pagamento non potrà che essere eseguito nei confronti di entrambe le parti (nudo proprietario e usufruttuari), pena la sua inopponibilità alla controparte che non vi abbia "concorso"; quanto all'impiego della somma, in applicazione del secondo comma del medesimo articolo, sul capitale riscosso, da investirsi in modo fruttifero, si trasferirà l'usufrutto: in difetto di concorde volontà delle parti circa la modalità d'investimento, soccorrerà l'autorità giudiziaria.

* * *

4.- Determinazione del valore della quota di partecipazione del socio recedente.

A tal fine non può che farsi riferimento alle considerazioni espresse dal c.t.u. incaricato della valutazione, il quale, all'esito di accurata ed esauriente indagine, condotta nel più ampio contraddittorio con i tecnici di parte - con i quali sono stati condivisi criteri operativi e metodologici (cfr. prima rel.



c.t.u. pag. 2-4) -, in aderenza alla documentazione versata in atti e a quella acquisita con il consenso delle parti, è giunto a stimare, attraverso un percorso argomentativo esente da vizi logici, in € 5.820.000,00 il valore patrimoniale (arrotondato) di Gifin s.r.l. alla data di efficacia del recesso (16.7.02014), calcolando in € 582.000,00 la quota del 10% detenuta in piena proprietà da Giovanni Luca Gallus.

La determinazione del valore patrimoniale di Gifin s.r.l. ha costituito il risultato della previa determinazione *i)* dell'effettiva quota di partecipazione detenuta da Gifin s.r.l. nella controllata G.V. Stamperie s.p.a., essendo quest'ultima proprietaria di azioni proprie; *ii)* del valore della controllata G.V. Stamperie Spa alla data del recesso (la partecipazione di Gifin in GV Stamperie costituisce, infatti, l'asset principale detenuto dalla convenuta: il valore di tale partecipazione è stato stimato dal c.t.u. sulla base di una valutazione dell'azienda di GV operata con metodo misto patrimoniale-reddituale); *iii)* del valore degli immobili di proprietà di Gifin s.r.l. alla medesima data (valore espresso dall'ausiliario incaricato dal c.t.u., Ing. Provezza).

Quanto alla scelta del metodo di valutazione applicabile per la stima patrimoniale di Gifin s.r.l. alla data del recesso, il c.t.u., precisato che “non risulta ... che Gifin srl svolga alcun particolare tipo di attività”⁶, rappresentando “semplicemente il contenitore nel quale è racchiusa una quota di partecipazione pari al 73,54% del capitale sociale di G.V. Stamperie Spa (quota effettiva del 99% ...)”, precisato altresì che “la stessa risulta proprietaria di alcuni immobili” e che i debiti risultano “per la quasi totalità nei confronti di banche ed altri finanziatori”, ha coerentemente optato per il metodo di valutazione patrimoniale, essendo le componenti reddituali del tutto trascurabili.

Inviata la relazione tecnica ai periti di parte, il c.t.u. ha puntualmente e ampiamente risposto alle osservazioni fatte pervenire dagli stessi (cfr. prima rel. c.t.u. pag. 28-37) e concluso nei termini sopra indicati.

All'esito del deposito della c.t.u., mentre parte convenuta (e, successivamente, i terzi chiamati) ha interamente aderito alle conclusioni peritali, parte attrice ha insistito nelle osservazioni già sollevate con riferimento alla valutazione del patrimonio immobiliare, ritenuto sottostimato.

Le doglianze mosse da parte attrice all'elaborato dell'ing. Provezza non meritano di essere accolte, avendo l'ausiliario del c.t.u. puntualmente ed esaustivamente esaminato le singole osservazioni, in parte recependole, in parte confermando le proprie conclusioni, non senza chiarire i passaggi motivazionali che l'hanno condotto al risultato finale.

⁶ Ne è riprova il fatto che, negli esercizi considerati (2011-2014) i ricavi sono insignificanti e i costi limitati, con risultati di esercizio ricompresi tra un utile massimo di € 21.315 nel 2011 e una perdita massima di € 37.876 nel 2013.



Detto ausiliario ha, in particolare, chiarito, in punto di valori utilizzati per le stime, di aver fatto riferimento a informazioni dirette acquisite presso operatori immobiliari della zona nonché ai valori riportati nel listino “Pro Brixia” della Camera di commercio di Brescia, utile - seppure non vincolante - strumento di riferimento del mercato che offre dati certamente attendibili anche se in alcuni casi sovrastimati. Ha, quindi, evidenziato il dato incontestabile che, nell’attuale situazione di profonda crisi sia economica sia immobiliare, si è creata una fortissima offerta di immobili (molti dei quali provenienti da procedure liquidatorie di attività dismesse) a fronte di una domanda “praticamente inesistente”, con la conseguenza inevitabile del determinarsi di una forte discesa dei prezzi degli immobili, che ha maggiormente colpito il settore dei fabbricati industriali, in considerazione della cessazione di numerosissime imprese e della quasi irrilevante venuta ad esistenza di nuove aziende.

L’ing. Provezza ha, poi, spiegato che, per le medesime ragioni sopra delineate, il riferimento ai costi di costruzione degli immobili è criterio oggi non più adeguato, esistendo sul mercato “decine di immobili industriali che vengono posti in vendita a prezzi molto inferiori rispetto ai costi di costruzione” (cfr. integrazione alla stima in risposta alle osservazioni, pag. 2-3).

Il sopralluogo effettuato dal predetto ausiliario ha, infine, consentito di appurare che le zone produttive, degli uffici e residenziali del complesso immobiliare esaminato sono molto difformi le une dalle altre per vetustà, caratteristiche costruttive, finiture e stato di manutenzione, così da rendere necessaria l’assunzione di valori di riferimento differenti per le varie tipologie, dovendosi altresì tenere conto dell’elevata dimensione del complesso immobiliare oggetto di valutazione (mentre i prezzi espressi dal bollettino sono riferiti a pezzature medio-piccole) nonché delle opere di miglioria effettuate “nell’ultimo anno e mezzo” (dunque successivamente al recesso dell’attore), “che fanno apparire oggi alcune porzioni in condizioni di manutenzione nettamente migliori rispetto alla situazione del 2014” (ibidem).

Invero, nelle argomentazioni e nei chiarimenti resi dall’ausiliario non si rinvergono carenze o difetti di motivazione e neppure vizi logici che inducano a ritenere che detto ausiliario abbia errato nelle proprie determinazioni.

Ne consegue che le conclusioni del c.t.u., anche con riferimento alla valutazione del patrimonio immobiliare di Gifin s.r.l., vanno integralmente recepite nella presente decisione.

All’esito dell’indagine suppletiva avente ad oggetto il valore della quota di partecipazione pari al 35% del capitale sociale di Gifin s.r.l. (e la suddivisione di tale valore tra nuda proprietà e usufrutto), il c.t.u. ha, per il tramite di una semplice proporzione, indicato in € 2.037.000,00 la quota di partecipazione del 35% (provvedendo, quindi, a calcolare - previa individuazione del coefficiente di determinazione dei diritti di usufrutto a vita applicabile al caso concreto - il valore del co-usufrutto vitalizio in titolarità dei



soci Romano Gallus e Maria Beccalossi, stimato in € 916.650,00, e il valore della nuda proprietà facente capo all'attore Giovanni Luca Gallus, stimato in € 1.120.350,00).

* * *

5.- Sugli interessi.

In carenza di una diversa determinazione pattizia degli interessi e in ragione della natura di debito di valuta dell'obbligo di liquidazione della quota societaria in favore del socio recedente, l'attore ha domandato l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e del d. lgs. n. 231/2002, precisando che la causa è iniziata in epoca (2015) successiva all'entrata in vigore della citata normativa (11.12.2014).

A tale domanda ha replicato la difesa convenuta, evidenziando che le previsioni in esame troverebbero applicazione nei soli casi in cui il creditore abbia a denunciare l'inadempimento della controparte e chieda espressamente il risarcimento del relativo danno anche ai sensi dell'art. 1224 c.c. Di qui l'assunto per cui, in ogni caso, il momento cronologico a decorrere dal quale potrebbe operare il mutamento del tasso di interesse (da quello legale a quello più severo di mora) dovrebbe coincidere con quello in cui è stato proposto il rimedio correlato alla denuncia per inadempimento.

Negato il proprio inadempimento ed esclusa la natura certa e liquida del credito vantato ex adverso, quanto meno sino alla (duplice) valutazione compiuta dal c.t.u., la convenuta ha concluso per il rigetto di ogni richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori in carenza dei presupposti per la loro applicazione, chiedendo, in via subordinata, di applicarsi gli interessi moratori solo con decorrenza, per ciascuna voce ("liquidazione quota di piena proprietà del 10% e liquidazione quota di nuda proprietà del 35%"), dal deposito di ciascuna relazione tecnica che abbia fornito liquidazione e valutazione alle rispettive quote.

In tal modo chiarite le posizioni delle parti e fermo il principio - più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità tanto in materia di società personali quanto di società di capitali - secondo cui il credito relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, ha natura pecuniaria e costituisce, quindi, un credito di valuta (cfr., in tal senso, Cass. n. 11598/1995 e Cass. n. 5548/2004), deve nel caso in esame, e con particolare riferimento ai requisiti della certezza e dell'esigibilità, porsi in rilievo come il mancato pagamento in favore dell'attore del valore della quota dallo stesso detenuta al momento dell'esercizio del recesso sia dipeso, non solo, dalla misura sproporzionata della somma richiesta dal recedente e dalla circostanza che quest'ultimo pretendesse la riscossione anche della frazione di capitale gravata da usufrutto, ma altresì dal comportamento contraddittorio assunto dallo stesso attore, il quale, impugnando la delibera



di trasformazione della società, ha posto in discussione lo stesso fondamento del recesso esercitato e il conseguente obbligo di Gifin s.r.l. di liquidare la relativa quota.

Va, d'altra parte, osservato come, in mancanza della suddetta impugnativa ed esclusa la fondatezza della richiesta di pagamento relativa alla frazione di partecipazione detenuta dal socio recedente in nuda proprietà, l'assenza di contestazione da parte della società in ordine a validità ed efficacia del recesso con riferimento alla quota del 10% avrebbe reso addirittura superflua la proposizione della domanda giudiziale, trovando applicazione il procedimento di liquidazione previsto dall'art. 2473, terzo comma, c.c.

A fronte di una richiesta di pagamento da parte del socio che, in costanza di impugnativa, risultava in concreto priva dei requisiti di certezza ed esigibilità, deve escludersi che la società abbia assunto un comportamento inadempiente che giustifichi l'applicazione degli interessi moratori secondo il regime "sanzionatorio" previsto dall'art. 1284, co. IV, c.c.

L'importo capitale di € 582.000,00 andrà, pertanto, maggiorato degli interessi al tasso legale non aggravato dalla data della domanda a quella di effettivo pagamento.

* * *

6.- Sulle spese di lite e di c.t.u.

La parziale reciproca soccombenza, la peculiarità della questione giuridica trattata e l'autonomia delle ragioni della decisione rispetto alle tesi prospettate dalle parti giustificano, ex art. 92, co. 2, c.p.c., l'integrale compensazione delle spese di lite.

Le spese di c.t.u., da porsi a carico solidale delle parti nei confronti del c.t.u., vanno nei rapporti interni ripartite tra le stesse in ragione del 50% ciascuna.

* * *

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) accerta l'intervenuto recesso di Giovanni Luca Gallus dalla società già Gifin di Gallus Romano & C. s.a.s. divenuta a seguito di trasformazione Gifin s.r.l., con efficacia dal 16.7.2014;
- 2) condanna Gifin s.r.l. al pagamento in favore dell'attore della somma di € 582.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella dell'effettivo pagamento;
- 3) accerta in € 2.037.000,00 alla data del 16.7.2014 il valore di liquidazione della quota di partecipazione del 35% già detenuta in nuda proprietà dall'attore e gravata da co-usufrutto in favore di Romano Gallus e Maria Santa Beccalossi;
- 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;



5) pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, a carico solidale delle parti nei confronti del c.t.u. e a carico di ciascuna parte in misura del 50% nei rapporti interni.

Brescia, 12 agosto 2019

Il giudice relatore

dott. Angelica Castellani

Il presidente

dott. Raffaele Del Porto

